

Proponente: 12.A
Proposta: 2026/262
del 08/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 393
del 08/04/2026

LEGALE

Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N.
178/2026 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con ricorso in appello al Tribunale di Reggio Emilia iscritto al n. 3736/25 R.G. il sig. M. P. impugnava la sentenza n. 1188/2025 del Giudice di Pace di Reggio Emilia – resa in esito a giudizio di opposizione a cartella esattoriale riferita ad un verbale di contestazione della Polizia Locale – nella parte in cui aveva compensato le spese di lite;
- che con provvedimento dirigenziale n. 2236 RUAD del 1/12/2025 determinava di resistere in giudizio ed incaricava della rappresentanza e difesa del Comune l'avv. Lorenzo Mezzadri dell'Avvocatura Comunale;
- che in esito ad un più attento esame della vicenda, nonché a colloqui con la Polizia Locale, si riteneva di non avere sufficienti elementi né per resistere, né per promuovere appello incidentale, per cui si decideva di non costituirsi in giudizio, anche per limitare l'entità della probabile condanna al pagamento delle spese di lite;
- che il giudizio di appello si concludeva con sentenza n. 178/2026 che, in accoglimento della richiesta di parte appellante, riformava la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese e condannava in solido le parti appellate (Comune di Reggio Emilia e Agenzia delle Entrate-Riscossione) al pagamento di:
 - € 70,00 per anticipazioni, € 140,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA (se dovute per legge) per il giudizio di primo grado,
 - € 91,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA (se dovute per legge) per il giudizio di secondo grado, con distrazione in favore del legale antistatario ex art. 93 c.p.c. (ALL.1);
- che con PEC del 6/3/2026, acquisita al n. 67194/2026 di P.G., l'avv. Fiorenzo Auteri, legale del sig. M. P. in entrambi i gradi di giudizio, notificava la suddetta sentenza del Tribunale e richiedeva il pagamento delle spese di lite, che quantificava in complessivi € 606,41 (ALL.2-3)

Considerato:

- che sebbene la condanna al pagamento delle spese di lite sia in solido con Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella esattoriale è stata annullata dal Giudice di Pace per mancanza di prova della regolare notifica del verbale presupposto, e quindi per errore imputabile esclusivamente al Comune, con la conseguenza che le spese di lite devono essere sostenute per intero dal Comune;
- che, essendovi distrazione delle spese in favore del legale, il Comune è tenuto a corrispondere le spese direttamente all'avv. Auteri, senza operare la ritenuta di acconto in quanto lo stesso è in regime forfettario (come da sua dichiarazione del 7/4/2026 - ALL.4);

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle spese di cui alla sentenza richiamata in premessa, e dato atto della correttezza dei conteggi effettuati dall'avv. Auteri;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/3/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 606,41 in favore dell'avv. Fiorenzo Auteri (con studio in via Don Minzoni n. 79/B, Rende, CS, codice fiscale TRAFNZ90M20H224R) a titolo di pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado come da sentenza n. 178/2026 del Tribunale di Reggio Emilia in esito al giudizio di appello promosso dal sig. M. P. ed iscritto al n. 3736/25 R.G., con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al capitolo 3250 del P.E.G. 2026 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2026_PD_1201, centro di costo 0216, modalità di gestione Conto annuale 001, previo storno di pari importo dal capitolo 3250/2 del P.E.G. 2026 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale";
- di procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all'avv. Fiorenzo Auteri il cui codice IBAN è stato comunicato con procedura telematica;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Eliana Benvegna